

**DECISIONE 2013/760/PESC DEL CONSIGLIO****del 13 dicembre 2013****che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

*Articolo 1*

La decisione 2013/255/PESC è così modificata:

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria <sup>(1)</sup>,

1) all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

considerando quanto segue:

"3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasporto o all'esportazione di taluni equipaggiamenti, beni e tecnologie che possono essere utilizzati per la repressione interna, o per la produzione o manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna, o all'approvvigionamento della relativa assistenza tecnica o finanziaria, qualora uno Stato membro determini caso per caso che essi sono destinati a:

(1) Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.

a) scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, o a beneficio del personale delle Nazioni Unite, o al personale dell'Unione o dei suoi Stati membri; oppure

(2) È necessario introdurre nella decisione 2013/255/PESC deroghe che consentano agli Stati membri di fornire sostegno alle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) per l'eliminazione delle armi chimiche in Siria in conformità del punto 10 della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

b) attività intraprese conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in linea con l'obiettivo della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Convenzione sulle armi chimiche), e previa consultazione dell'OPCW;"

(3) È altresì necessario applicare restrizioni al commercio dei beni appartenenti al patrimonio culturale della Siria, al fine di favorirne il rimpatrio sicuro, che sono stati illegalmente sottratti alla Siria.

2) all'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo:

"3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione o all'esportazione di armi chimiche o ai relativi materiali provenienti dalla Siria o originari della Siria, intraprese conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle pertinenti decisioni del Consiglio esecutivo dell'OPCW, in linea con l'obiettivo della Convenzione sulle armi chimiche;"

(4) La deroga, a norma della decisione 2013/255/PESC, al congelamento dei beni per scopi umanitari dovrebbe essere modificata per agevolare la prestazione di assistenza umanitaria in Siria e per evitare il rischio che i fondi o le risorse economiche sbloccati siano utilizzati in modo improprio. In questo contesto, i fondi dovrebbero essere sbloccati in favore delle Nazioni Unite, al fine di prestare assistenza in Siria in conformità del piano di reazione dell'ONU per l'assistenza umanitaria in Siria (Syria Humanitarian Assistance Response Plan) (SHARP).

3) è inserito l'articolo seguente:

*"Articolo 13 bis*

È vietato importare, esportare, trasferire o fornire i relativi servizi di intermediazione in beni culturali e altri oggetti di importanza archeologica, storica, culturale, scientifica rara e religiosa, che siano stati rimossi illegalmente dalla Siria, o di cui si sospetta ragionevolmente che siano stati rimossi illegalmente dalla Siria, durante o dopo il 9 maggio 2011. Il divieto non si applica qualora sia dimostrato che i beni culturali sono restituiti in maniera sicura ai loro legittimi proprietari in Siria.

(5) Inoltre, è necessario aggiungere un'esenzione al congelamento dei beni per consentire l'effettuazione dei pagamenti da o verso una persona ovvero un'entità non designata, in connessione con uno specifico contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, di rifugi, sanitarie o igieniche per uso civile.

(6) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i beni specifici contemplati dal presente articolo.";

<sup>(1)</sup> GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.

4) all'articolo 28, paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, operatori umanitari e relativa assistenza, e purché, in caso di rilascio di fondi congelati o risorse economiche, i fondi o le risorse economiche siano sbloccati a favore delle Nazioni Unite allo scopo di prestare o facilitare la prestazione di assistenza in Siria in conformità del piano di reazione per l'assistenza umanitaria in Siria (Syria Humanitarian Assistance Response Plan) (SHARP).";

5) all'articolo 28, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera:

"g) necessari per l'evacuazione in Siria.";

6) all'articolo 28, è aggiunto il paragrafo seguente:

"12. I paragrafi 1 e 2 non si applicano al trasferimento da parte della Commercial Bank of Syria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche percepiti dall'esterno del territorio dell'Unione e congelati dopo la data della sua desi-

gnazione, se tale trasferimento di fondi o risorse economiche da parte o mediante la Commercial Bank of Syria sia ricevuto dall'esterno dell'Unione dopo la data della sua designazione, laddove tale trasferimento sia correlato ad un pagamento da parte di un istituto finanziario non designato dovuto il connessione con uno specifico contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, di rifugi, sanitarie o igieniche per uso civile, a condizione che lo Stato membro interessato abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente ricevuto da una persona o un'entità di cui al paragrafo 1.".

#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

V. MAZURONIS